

CAPO V AGRITATA

Art. 18 Definizione attivita' di agritata

1. La Regione Abruzzo, in linea con i principi statali di cui all'articolo 8, comma 3, lettera d) della legge 328/2000, per incrementare la copertura territoriale dei servizi integrativi ai nidi d'infanzia di cui alla l.r. 76/2000 definisce una innovativa forma di attivita' domiciliare alla prima infanzia, denominata agritata, rivolta a bambini da 3 mesi a tre anni in numero non superiore a due, da realizzarsi, in via sperimentale, unicamente in ambito rurale presso la casa dell'agritata collocata all'interno dell'azienda agricola.
2. L'attivita' di agritata e' svolta all'interno di un'impresa agricola, di cui all'articolo 3, comma 2, che intende svolgere, oltre alle attivita' agricole, attivita' con carattere educativo e ludico organizzate.
3. La Giunta regionale, con proprio atto, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, avvia una sperimentazione dell'attivita' di agritata. La sperimentazione, di durata triennale, avviene nel rispetto delle vigenti disposizioni regionali in materia di servizi integrativi alla prima infanzia.